

Parti

Ricorrente: Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)

Convenuto: Comune di Quartu S. Elena

Dispositivo

Il diritto dell'Unione e la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che trasponga una disposizione di tale direttiva, ma entri in vigore subordinatamente all'adozione di un atto interno successivo, qualora detta entrata in vigore intervenga dopo la scadenza del termine di trasposizione fissato dalla medesima direttiva.

L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, in combinato disposto con gli articoli 4 e 13 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che non preveda la possibilità, per un produttore di rifiuti o un detentore di rifiuti, di provvedere personalmente allo smaltimento dei suoi rifiuti, con conseguente esonero dal pagamento di una tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti, purché detta normativa sia conforme ai requisiti del principio di proporzionalità.

⁽¹⁾ GU C 377 del 21.12.2013.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Bruxelles — Belgio) — Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida

(Causa C-562/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 19, paragrafo 2, e 47 — Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria — Persona ammissibile alla protezione sussidiaria — Articolo 15, lettera b) — Tortura o trattamenti o sanzioni inumani o degradanti ai danni del richiedente nel suo paese di origine — Articolo 3 — Disposizioni più favorevoli — Richiedente affetto da una grave malattia — Assenza di una terapia adeguata nel paese di origine — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Articolo 13 — Ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo — Articolo 14 — Garanzie in attesa del rimpatrio — Necessità primarie)

(2015/C 065/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour du travail de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve

Convenuto: Moussa Abdida

Dispositivo

Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale:

— che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione può esporre tale cittadino di paese terzo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e

— che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro è tenuto a rinviare l'allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso.

(¹) GU C 9 dell'11.1.2014.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/ Data Medical Service srl

(Causa C-568/13) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 92/50/CEE — Articoli 1, lettera c), e 37 — Direttiva 2004/18/CE — Articoli 1, paragrafo 8, primo comma, e 55 — Nozioni di «prestatore di servizi» e di «operatore economico» — Azienda ospedaliera universitaria pubblica — Ente dotato di personalità giuridica nonché di autonomia imprenditoriale e organizzativa — Attività prevalentemente non lucrativa — Finalità istituzionale di offrire prestazioni sanitarie — Possibilità di offrire servizi analoghi sul mercato — Ammissione a partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico)

(2015/C 065/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

Convenuta: Data Medical Service srl

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, lettera c), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, osta a una normativa nazionale che escluda un'azienda ospedaliera pubblica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, a causa della sua natura di ente pubblico economico, se e nei limiti in cui tale azienda è autorizzata a operare sul mercato conformemente ai suoi obiettivi istituzionali e statutari.
- 2) Le disposizioni della direttiva 92/50, e in particolare i principi generali di libera concorrenza, di non discriminazione e di proporzionalità soggiacenti a tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consenta a un'azienda ospedaliera pubblica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, partecipante a una gara d'appalto, di presentare un'offerta alla quale non è possibile fare concorrenza, grazie ai finanziamenti pubblici di cui essa beneficia. Tuttavia, nell'esaminare il carattere anormalmente basso di un'offerta sul fondamento dell'articolo 37 di tale direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione l'esistenza di un finanziamento pubblico di cui detta azienda beneficia, alla luce della facoltà di respingere tale offerta.

(¹) GU C 52 del 22.2.2014.